



**IFEL**

Fondazione ANCI

**12<sup>a</sup>**  
Conferenza  
sulla Finanza e  
l'Economia Locale

**12**

# **LA FINANZA LOCALE E LE SUE PROSPETTIVE**

ALLA RICERCA DI REGOLE STABILI, EQUE E CONDIVISE

25 Gennaio 2024 - ROMA

**SALVATORE BILARDO**

**MEF - RGS**

[www.fondazioneifel.it](http://www.fondazioneifel.it)

1. Nuove regole europee per la stabilità e crescita
  2. Contabilità Accrual
  3. Fondo di Solidarietà Comunale e nuovo Fondo Speciale Equità
- Livello dei Servizi

Federalismo e autonomia differenziata

Tempi di pagamento dei debiti commerciali

## Le regole di governance negli enti locali



## Il quadro attuale delle regole di governance

- **Art. 81 Cost.:** lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico». Il ricorso all'indebitamento sarà possibile solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e previa autorizzazione delle Camere, adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali
- **Art. 97 Cost.:** Il principio dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico viene esteso a tutte le pubbliche amministrazioni

Legge costituzionale  
n.1/2012

Legge n. 243 del 24  
dicembre 2012

- Dà attuazione al principio dell'equilibrio tra entrate e spese di bilancio delle PP.AA- e della sostenibilità del debito

## Il quadro attuale delle regole di governance

### Legge 243/2012 art. 9

Bilanci degli enti territoriali in equilibrio  
con un  
saldo finale di competenza  
non negativo

**Corte costituzionale sentenze  
247/2017 e 101/2018:**

Tra le entrate finali viene considerato  
anche l'avanzo ed il fondo pluriennale  
vincolato

### Legge 243/2012 art. 10

Ricorso all'indebitamento previsto solo  
per spese di investimento con piani di  
ammortamento non superiori alla vita  
utile dell'investimento

Operazioni di indebitamento e  
investimento realizzate con avanzi sono  
effettuate sulla base di intese regionali  
che garantiscono il rispetto del saldo  
finale di competenza non negativo

## LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 247 DEL 2017

La sentenza della Corte costituzionale n. 247/2017, nell'interpretare l'art. 9 della legge n. 243 del 2012, attuativo del principio costituzionale del pareggio di bilancio, afferma che :

- *«l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza» e «non può essere oggetto di prelievo forzoso»* attraverso i vincoli del pareggio di bilancio;
- *«Ove si interpretasse la disposizione come imposizione di impiego dell'avanzo di amministrazione, l'operazione normativamente imposta si verrebbe a configurare come un contributo ai vincoli di finanza pubblica senza averne i necessari requisiti e presupposti tra i quali è opportuno ricordare: a) la previa quantificazione; b) la proporzionalità rispetto alle condizioni economico-finanziarie dell'ente assoggettato; c) il puntuale collegamento alla manovra di finanza pubblica realizzata dallo Stato (sentenze n. 188 del 2016, n. 155 e n. 19 del 2015).»;*
- ***«l'iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali».***

I vincoli di comparto ex post – 2021  
Circolare n. 5 del 27 gennaio 2023

Comparto riferito agli enti territoriali

Dati in euro

REGIONI	Verifica 2021 ex post	Verifica 2021 ex ante
ABRUZZO	608.007.374	-44.109.917
BASILICATA	156.790.889	-81.336.608
CALABRIA	1.020.381.655	-451.164.739
CAMPANIA	2.499.392.214	-1.348.703.116
EMILIA ROMAGNA	748.868.854	-442.025.989
FRIULI VENEZIA GIULIA	840.187.378	-693.515.281
LAZIO	1.947.822.070	-1.560.335.589
LIGURIA	575.485.230	-159.669.860
LOMBARDIA	1.383.825.573	-2.299.576.960
MARCHE	499.003.048	-247.510.998
MOLISE	151.481.429	6.313.137
PIEMONTE	1.309.193.671	-117.350.566
PUGLIA	1.229.164.277	-1.002.681.659
SARDEGNA	986.464.480	-798.355.296
SICILIA	1.568.201.661	-450.079.687
TOSCANA	865.076.548	-738.297.546
TRENTINO ALTO ADIGE	70.890.676	-62.429.577
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	69.589.378	-265.980.846
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	334.481.217	-194.184.543
UMBRIA	204.837.036	-199.444.497
VALLE D'AOSTA	565.465.392	400.569.984
VENETO	840.735.769	-536.844.989
<b>TOTALE</b>	<b>18.475.345.819</b>	<b>-11.286.715.145</b>

## L' Accordo di dicembre sulla riforma della Governance Economica Europea

Lo scorso 21 dicembre i rappresentanti permanenti degli Stati membri hanno raggiunto formalmente un **accordo sulla riforma del quadro di governance economica**. In particolare, è avvenuta l'approvazione di un mandato per i negoziati con il Parlamento europeo su:

1. Proposta di regolamento che sostituisce il regolamento CE 1466/97  
(braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita);
2. Proposta di modifica del regolamento CE 1467/97  
(braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita);
3. Proposta di modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri nazionali di bilancio.

Non vengono modificati i trattati e Rimangono inalterati i parametri di riferimento:

- ✓ 3% per il rapporto tra il disavanzo pubblico e il PIL
- ✓ 60% per il rapporto tra il debito pubblico e il PIL



## L' Accordo di dicembre sulla riforma della Governance Economica Europea - Elementi principali

- **Piani fiscali nazionali di medio termine:** il nuovo quadro prevede **traiettorie fiscali specifiche per ciascuno SM**, garantendo allo stesso tempo una sorveglianza multilaterale. Ogni SM presenterà un **Piano fiscale nazionale di medio termine**, che si estenderà da 4 o 5 anni fino a 7 anni, in cui si impegna a rispettare la traiettoria fiscale disegnata dalla CE.
- **Traiettoria tecnica:** la CE trasmette agli SM con debito maggiore del 60% del Pil o con deficit superiore al 3% del PIL, una specifica traiettoria tecnica **espressa in termini di spesa netta pluriennale**. La traiettoria tecnica deve assicurare che alla fine del periodo di aggiustamento, in assenza di ulteriori misure, il debito sia posto su una traiettoria discendente e il deficit sia portato e mantenuto al di sotto del 3% nel medio termine.

## L' Accordo di dicembre sulla riforma della Governance Economica Europea – Punti di attenzione

### •**NUOVO VINCOLO....**Spesa Primaria Netta:

•*La spesa pubblica al netto delle spese per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate e di altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo (spesa relativa ai programmi dell'Unione interamente finanziata con i fondi dell'Unione e dagli elementi ciclici della spesa per le indennità di disoccupazione)*

### Considerazioni e Riflessioni:

- Necessità di definire le **entrate discrezionali**;
- Approfondimenti in merito all'applicazione agli enti territoriali considerato che la nuova regola di limitazione della spesa pubblica pregiudica anche la spendita degli avanzi. A tal fine si richiamano le sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 che precludono allo Stato di limitare l'**utilizzo degli avanzi** di amministrazione da parte dei predetti enti.

## LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 247 DEL 2017

La sentenza della Corte costituzionale n. 247/2017, nell'interpretare l'art. 9 della legge n. 243 del 2012, attuativo del principio costituzionale del pareggio di bilancio, afferma che :

- *«l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza» e «non può essere oggetto di prelievo forzoso»* attraverso i vincoli del pareggio di bilancio;
- *«Ove si interpretasse la disposizione come imposizione di impiego dell'avanzo di amministrazione, l'operazione normativamente imposta si verrebbe a configurare come un contributo ai vincoli di finanza pubblica senza averne i necessari requisiti e presupposti tra i quali è opportuno ricordare: a) la previa quantificazione; b) la proporzionalità rispetto alle condizioni economico-finanziarie dell'ente assoggettato; c) il puntuale collegamento alla manovra di finanza pubblica realizzata dallo Stato (sentenze n. 188 del 2016, n. 155 e n. 19 del 2015).»;*
- ***“l'iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali”.***

Riforma 1.15: Dotare le Pubbliche Amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual

## Il cronoprogramma aggiornato

Entro il 30 giugno 2024

Approvazione:

- 1) del quadro concettuale
- 2) dei principi contabili (ITAS)
- 3) del piano dei conti multidimensionale

Entro il 31 marzo 2026

Fine del primo ciclo di formazione per il passaggio al nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale per i rappresentanti degli enti pubblici

Entro il 30 giugno 2026

Entrata in vigore della riforma della contabilità per competenza per almeno il **90 % dell'intero settore pubblico** (in termini di entità della spesa ?).

Adozione di una riforma legislativa per l'adozione del nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale **dal 2027 per il 90% delle PA.**

Adozione di atti di diritto derivato riguardanti linee guida e manuali operativi.

Definizione Programmi di formazione

## Riforma 1.15: Dotare le Pubbliche Amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual

•Al fine di favorire la **partecipazione degli enti territoriali** alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'art. 9, comma 16, del DL 152 del 2021 prevede che le proposte relative ai nuovi principi e agli standard contabili sono trasmesse, per il **parere**, alla **Commissione Arconet** di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

•**La Commissione Arconet** ha espresso il parere sui seguenti principi contabili approvati dal Comitato direttivo:

- 1) **Quadro concettuale**: Principi generali della Contabilità economico-patrimoniale;
- 2) **ITAS 1**: Schemi del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.
- 3) **ITAS 2**: Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- 4) **ITAS 4**: Le immobilizzazioni materiali;
- 5) **ITAS 5**: Le immobilizzazioni immateriali;
- 6) **ITAS 10**: La valutazione delle rimanenze;
- 7) **ITAS 13**: Fondi, passività potenziali e attività potenziali
- 8) **ITAS 15**: Benefici per i dipendenti
- 9) **ITAS 16**: Prestazioni sociali in denaro
- 10) **ITAS 17**: Ratei e risconti

## Riforma 1.15: Dotare le Pubbliche Amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual

•Nei primi pareri, la Commissione Arconet ha segnalato la necessità di conoscere il **quadro generale** di attuazione della riforma, con particolare riferimento ai ruoli e alla relazione del sistema unico di contabilità economico-patrimoniale e della contabilità finanziaria, ancora non definiti.

•**Il Comitato Direttivo** ha ritenuto che:

- la nuova contabilità economico-patrimoniale **non sostituirà la contabilità finanziaria** nel ruolo autorizzatorio;
- il sistema contabile definito dalla Riforma sarà basato su una **integrazione della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale**, secondo un modello analogo a quello adottato dallo Stato, nel rispetto dei nuovi standard contabili nazionali ITAS basati su un principio accrual.

## Riforma 1.15: Dotare le Pubbliche Amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual

- Negli ultimi pareri, la Commissione Arconet ha espresso le proprie preoccupazioni sul processo di definizione della Riforma Accrual che ancora:
  - non consente di avviare la **sperimentazione**/progetto pilota, in quanto la definizione degli ITAS non è ancora completa;
  - non prevede l'avvio della **formazione** con modalità condivise con i rappresentanti degli enti territoriali;
  - non permette l'adeguamento dei **sistemi informativi** degli enti nei tempi necessari per l'avvio a regime della riforma.

## Riforma 1.15: gli enti territoriali e i suoi enti e organismi strumentali

- E' da ritenere che l'attuazione della riforma 1.15 sarà disciplinata attraverso un **apposito intervento legislativo** che:
  - disporrà l'adozione della riforma a partire dal 1 gennaio 2027 per tutte le Pubbliche Amministrazioni, escluse le società;
  - anticiperà l'adozione del sistema unico della contabilità economico a partire dal 1 gennaio 2025 per un gruppo di enti che rappresenta il 90% della spesa pubblica (?). Si tratta di una sorta di sperimentazione o progetto pilota, che per gli enti territoriali potrebbe svolgersi in deroga alle norme previste dal d.lgs. n. 118 del 2011.
  - definirà modalità semplificate per gli enti di minore rilevanza per la finanza pubblica. E' da ritenere che la semplificazione riguarderà lo Stato Patrimoniale elaborato con modalità analoghe a quelle previste dal DM 12 ottobre 2021 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale, tenuti a predisporre lo Stato Patrimoniale sulla base dell'elaborazione dei risultati della contabilità finanziaria.



## Fondo di solidarietà comunale

## Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi


- *Sentenza Corte costituzionale n. 71 del 2023*
- *Legge 30 dicembre 2023, n. 213*

## La sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023.

- Respinge ricorso della Regione Liguria, ma....
- Pone alcuni paletti che il legislatore deve tempestivamente attuare:
  - **non vincoli di destinazione** per le risorse riconducibili al **comma terzo dell'articolo 119 della Costituzione;**
  - **quota per obiettivi di servizio** da ricondurre al **comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione;**
  - in caso di mancato utilizzo delle risorse per obiettivi di servizio, non già recupero delle risorse, ma **commissariamenti**, in quanto i Lep vanno comunque garantiti ai cittadini.

## FSC 2024 : le principali componenti

- Fondo di solidarietà comunale 2024: circa 7,4 mld



## FSC 2025 : le principali componenti

- Fondo di solidarietà comunale 2025: circa 6,7 mld



Il Fondo di solidarietà comunale (FSC)

Percentuali del meccanismo perequativo

Anno	% componente perequativa	target capacità fiscale perequabile
2023	65%	70%
2024	70%	75%
2025	75%	80%
2026	80%	85%
2027	85%	90%
2028	90%	95%
2029	95%	100%
2030	100%	

## Il Fondo di solidarietà comunale (FSC) Effetto Perequazione Classi dimensionali

\* il valore di 98,2 mln del 2024 è totalmente coperto dai correttivi

\*\* il valore di 104,8 mln del 2025 per effetto dei correttivi tenderà a ridursi; tale dato è solo l'effetto perequazione (incremento delle percentuali di fas e capacità fiscale) non tiene conto dell'aggiornamento della popolazione, delle variazioni delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard.

Classi dimensionali	Popolazione residente al 31 dicembre 2022	Variazione FSC 2024 dovuta al solo incremento della percentuale standard al 52,5%	Variazione FSC 2025 dovuta al solo incremento della percentuale standard al 60%
MENO DI 500 ABITANTI	220.907	- 2.161.546	- 1.129.683
500 - 999 ABITANTI	679.177	- 4.427.206	- 3.417.293
1.000 - 1.999 ABITANTI	1.809.207	- 6.814.459	- 5.499.212
2.000 - 2.999 ABITANTI	1.741.841	- 6.129.905	- 5.420.369
3.000 - 4.999 ABITANTI	3.496.429	- 7.591.717	- 6.411.171
5.000 - 9.999 ABITANTI	7.048.751	8.049.130	9.577.330
10.000 - 19.999 ABITANTI	8.334.881	12.181.763	11.439.880
20.000 - 59.999 ABITANTI	11.480.549	17.894.349	14.971.972
60.000 - 99.999 ABITANTI	3.607.208	- 1.585.788	- 2.358.256
100.000 - 249.999 ABITANTI	3.677.275	- 2.998.984	- 3.014.064
250.000 - 499.999 ABITANTI	1.570.873	- 5.095.683	- 5.246.331
OLTRE 500.000 ABITANTI	6.416.112	- 1.319.954	- 3.492.803
<b>TOTALE</b>	<b>50.083.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE VALORI POSITIVI</b>		<b>98.222.882</b>	<b>104.879.180</b>
<b>COMUNI POSITIVI</b>		<b>2.409</b>	<b>2.763</b>
<b>TOTALE VALORI NEGATIVI</b>		<b>- 98.222.882</b>	<b>- 104.879.180</b>
<b>COMUNI NEGATIVI</b>		<b>4.153</b>	<b>3.799</b>

## Articolo 119 della Costituzione

- I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
- I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione [\[53 c.2\]](#) e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
- **La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.**
- Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
- **Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.**
- La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.
- I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

## Legge 30 dicembre 2023, n. 213

*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*

- Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 494 a 501, della legge n. 213 del 2023, recepiscono le indicazioni della sentenza n. 71 del 2023 della Consulta, rimodulando la dotazione annuale del FSC.
- In particolare, **l'art. 1, comma 496, l. n. 213/2023**, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi**, per «*rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona*» (articolo 119, comma quinto, Costituzione).
- **Il nuovo fondo si esaurisce a decorrere dall'anno 2031**, data fissata per il raggiungimento degli obiettivi di servizio per servizi sociali, asili nido e trasporto studenti con disabilità.



## Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi ( articolo 1, comma 496, legge 213 del 2023)

Servizi - Anni	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sviluppo dei servizi sociali comunali Regioni a Statuto Ordinario (RSO)	390.923.000	442.923.000	501.923.000	559.923.000	618.923.000	650.923.000
Sviluppo dei servizi sociali comunali Regione siciliana e regione Sardegna (RSS)	68.000.000	77.000.000	87.000.000	97.000.000	107.000.000	113.000.000
Servizi educativi per l'infanzia (Asili Nido)	300.000.000	450.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000		
Servizio trasporto studenti disabili	100.000.000	100.000.000	120.000.000	120.000.000		
<b>Fondo sociale per l'equità del livello dei servizi Dotazione totale</b>	<b>858.923.000</b>	<b>1.069.923.000</b>	<b>1.808.923.000</b>	<b>1.876.923.000</b>	<b>725.923.000</b>	<b>763.923.000</b>

## Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi

- **Le risorse destinate** al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, al potenziamento degli asili nido e del trasporto degli studenti con disabilità, dei comuni delle RSO e delle regioni Sicilia e Sardegna, a decorrere **dall'anno 2025** e fino all'anno 2030, **confluiscono dal FSC al nuovo Fondo.**
- **È eliminata dall'anno 2024, anche con riferimento agli esercizi dal 2021, la procedura di recupero delle somme** non impegnate per il raggiungimento degli obiettivi di servizio. Le somme restano pertanto nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate a finalità di assegnazione.
- Si delinea una **procedura che porta al commissariamento degli enti risultati inadempienti** a seguito del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse vincolate al raggiungimento degli obiettivi di servizio.

## FSC e Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, art. 1, commi da 494 a 501, LB 2024 - in mln. di euro

Anno	Dotazione FSC ex LB 2023	<i>di cui per Servizi sociali RSO</i>	<i>di cui per Servizi sociali RSS</i>	<i>di cui per Asili nido</i>	<i>di cui per Trasporto scolastico studenti con disabilità</i>	Dotazione del Fondo speciale Equità livello servizi	Dotazione FSC ex LB 2024
2023	7.157,50	299,90	52,00	175,00	50,00		7.157,50
2024	7.476,50	345,90	60,00	230,00	80,00		7.476,50
2025	7.619,50	<b>390,90</b>	<b>68,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>858,90</b>	6.760,60
2026	7.830,50	<b>442,90</b>	<b>77,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.069,90</b>	6.760,60
2027	8.569,50	<b>501,90</b>	<b>87,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1.808,90</b>	6.760,60
2028	8.637,50	<b>559,90</b>	<b>97,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1.876,90</b>	6.760,60
2029	8.706,50	<b>618,90</b>	<b>107,00</b>	1.100,00	120,00	<b>725,90</b>	7.980,60
2030	8.744,50	<b>650,90</b>	<b>113,00</b>	1.100,00	120,00	<b>763,90</b>	7.908,60
2031	8.744,50	650,90	113,00	1.100,00	120,00		8.672,50

A decorrere dal 2030 sul FSC opera la riduzione di risorse per euro 71,9 mln annui (articolo 19, comma 8, dl 124/2023) per il potenziamento amministrativo dei territori delle regioni meridionali.

INTERVENTI DI PARTE CORRENTE PER GLI ENTI LOCALI						
Provvedimento	Articolo	Comma	descrizione	2024	2025	2026
LB_2024_2026	1	470	Contributo ai comuni che hanno sottoscritto accordi con lo Stato per il rientro dal disavanzo	50	50	50
LB_2024_2026	1	480	Sostegno finanziario per comuni capoluogo di città metropolitana al termine della procedura di dissesto finanziario	10	10	10
LB_2024_2026	1	484	Istituzione di un Fondo al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province	10	10	0
LB_2024_2026	1	502	Istituzione di un Fondo in favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna soggetti a spopolamento	30	0	0
LB_2024_2026	1	505	Incremento del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 6, c. 7, del decreto-legge n. 81/2007.	10	10	10
LB_2024_2026	1	508	Istituzione di un Fondo da destinare agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19	113	113	113
<b>Totale</b>				<b>223</b>	<b>193</b>	<b>183</b>